

*alt.*

LEGGE REGIONALE

"Ordinamento degli uffici, stato giuridico e  
trattamento economico del personale della Regione Puglia".

Relatore per la I Commissione Consiliare Permanente

dott. Raffaele AUGELLI

Sig. Presidente, sig.ri Consiglieri,  
il testo di legge sull'ordinamento degli uffici e  
sullo stato giuridico ed economico del personale,  
già esaminato dall'Assemblea, ritorna in aula dopo  
una prima approvazione.

E' noto infatti che il Consiglio Regionale si è  
già occupato della complessa problematica e che  
il governo centrale ha operato, a norma dell'art.  
127 della Costituzione il relativo rinvio, riscon-  
trando alcuni vizi.

Devo subito dire che la normativa è stata, a se-  
guito dei rilievi, globalmente rifinita, si da ren-  
derla inquadrabile, quanto a legittimità, nel più  
ampio contesto di quella di riferimento dell'ordi-  
namento statale.

Prima di affrontare la disamina analitica dei pun-  
ti cosiddetti qualificanti mi preme sottoporre al  
vostro esame alcune considerazioni di carattere gene-  
rale, utili al fine di ottenere un quadro d'insieme  
del processo di formazione delle disposizioni, così  
come sono "nate" dal governo regionale e passate at-  
traverso il filtro referente della I<sup>a</sup> Commissione

consigliare permanente.

Nell'ambito della fenomenologia regionale il "piano personale" doveva prevedere necessariamente una serie di scelte, le cosiddette politiche delle imprese, le quali devono essere naturalmente operate tenendo di mira gli obiettivi che seguono :

I nostri obiettivi oltre che caratterizzati dalle esigenze di un "ente programmatore", quale deve essere prevalentemente la Regione, sono stati posti in relazione al processo di ammodernamento degli enti pubblici in fatto di personale che, lo rammento a me stesso, costituisce la struttura portante, la molla d'azione e, in un certo senso, la vitalità stessa di un organismo, in misura dell'apporto qualitativo e produttivistico che esso è in grado di esplicare.

#### CRITERI INFORMATIVI

In questo contesto si è tenuta da conto la realizzazione del concetto di produttività, che, di assoluta preminenza nel settore imprenditoriale privato, ha tardato, invero, a trasferirsi, in concreto, nel settore organizzativo pubblico, pur nella

comprensibile attenuante della diversità sostanziale che distingue il perseguimento dei fini nell'uno e nell'altro, che forse ha reso inoperante questo comune denominatore, così essenziale ove si voglia caratterizzare, con qualificazione di modernità, di prontezza, di dinamismo, qualsivoglia sistema diretto alla produzione di beni e di servizi - Certo, l'impostazione di un problema della produttività del personale nell'ambito del settore organizzativo pubblico non può comportare, a simiglianza di quello privato, un'analisi stretta delle economie di tempo e dei costi di lavoro, ma significa però creare sistemi che conducono all'identificazione della produttività intesa nella sua accezione più ampia, che realizzi cioè non solo sviluppo di ogni ramo dell'attività amministrativa, sino a raggiungere l'optimum di efficienza, ma nello stesso tempo sia anche evoluzione di ogni individuo che partecipa alla organizzazione amministrativa stessa perchè possa raggiungere il massimo livello di rendimento, e sia in grado di fare il tipo più

impegnativo di lavoro cui le capacità innate lo rendono adatto.

#### I LIVELLI RETRIBUTIVI e FUNZIONALI

Questa la cornice, la ratio della istituzionalizzazione dei livelli retributivi e funzionali nei quali il personale è "collocato" per contenuto di mansioni; questo il significato della progressione economica legata al tempo, scaglionata per classi di stipendio, e non connessa a vecchi ed ormai superati sistemi di promozioni condizionate da articolazioni gerarchiche.

Principi d'altronde già sanciti nella precedente legge.

La novità rispetto a quest'ultima è rappresentata dalla creazione di un settimo livello funzionale con lo sdoppiamento dei direttivi.

La causa di giustificazione è riscontrabile nei rilievi governativi in fatto di trattamento economico che ha indotto a "ritoccare" la struttura per consentire dei livelli economici più adeguati rispetto a quelli delle altre Regioni.

se si pensa però, per altro verso, che in questo ultimo livello di responsabilità sono stati inquadrati i funzionari direttivi con un'anzianità di quattro anni e sei mesi o per equiparabili funzioni, si comprende come si sono posti i fondamenti per una giovane burocrazia che ingeneri nell'organismo regionale quella linfa di nuove metodologie operative, in rapporto di simbiosi con i tempi, con un mondo in continua evoluzione che comporta, per tutti coloro che svolgono certi compiti un notevole impegno costante.

#### I COORDINATORI di UFFICIO e di SETTORE

Valido elemento di completamento la conservazione delle figure di coordinatore di ufficio e di settore con incarico quinquennale, attraverso cui si è inteso dare corpo alla novità del manager pubblico, mutuando dall'impiego privato la sintomatologia di incentivazione che importa la adozione di una sistematica conferente i più alti vertici di responsabilità al meglio dei cervelli regionali scelti dall'organo politico, creando così impulsi di stimolo

alla continua qualificazione, se esiste l'alea, come è stato già detto, di "guadagnarsi il posto giorno per giorno".

#### LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - I GRUPPI DI LAVORO

In conclusione vorrei poi fare cenno al principio normativizzato della formazione dei quadri del personale.

E' quasi un precetto questo, correlato alla mutata concezione nella realtà dell'addestramento e della formazione in azienda.

Nell'ultimo quarto di secolo infatti il processo evolutivo dell'intera organizzazione sociale ha investito anche l'impiego pubblico, talché essa esige negli operatori standards di qualificazione professionale sempre più elevati ed una estensione sempre più massiccia dei requisiti base di istruzione.

Tanto giustifica la quasi catechizzazione dello onere della Regione a divenire, attraverso corsi di formazione periodica, da essa stessa organizzati, fonte autonoma di conoscenze specifiche, tecniche,

una sede altrettanto autonoma di istruzione e indottrinamento -

Circostanza che induce a rendere più "reale" grazie al progressivo perfezionamento tecnico del personale quella osmosi produttiva anch'essa fotografata nella nostra normativa attraverso il gruppo di lavoro; ossia la declassificazione del tradizionale modello autoritario del dirigere, con la contestuale costituzione di unità operative particolarmente qualificate per mansioni e finalizzate alla realizzazione di un apprezzabile indice di produttività pubblica e sociale.

Non più insomma attività scoordinate, solo tese all'espletamento di compiti aridi e insoddisfacenti rivolte all'immediato effetto, ma conoscenze convinte indirizzate ad una tematica più qualificante per il soggetto, di sviluppo continuo e programmato delle risorse e a tutti i livelli.

Fattore strategico questo fondamentale e deci-

sivo in grado di condizionare il futuro sviluppo  
stesso della comunità impiegatizia regionale.  
Questo sintetico excursus ha un corollario di  
fondo : l'auspicio che dalla legge che forni =  
sce la Regione di una iniziale struttura, sca =  
turiscano possibilità di miglioramenti progres =  
sivi attraverso un dialogo con chi a questi  
miglioramenti si sente portato, accrescendo in  
ognuno la consapevolezza che il problema del  
personale nei centri produttivi moderni, siano  
enti privati o pubblici, costituisce l'elemen =  
to di base per un'azione incidente sulle pro =  
spettive innovatrici di un sistema.

*D. Augeri*

Articoli

Art. 25  
(Gabinetto e segreteria particolare  
del Presidente)

Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi all'attività istituzionale del Presidente, nonché:

- a) gli affari relativi alla rappresentanza della Regione;
- b) gli affari relativi alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- c) la promulgazione delle leggi e di regolamento e la raccolta originale dei decreti del Presidente;
- d) gli affari del cerimoniale;
- e) le pubbliche relazioni.

La Segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dell'ufficio.

Il capo di Gabinetto e il Segretario particolare devono essere scelti con i criteri fissati nell'articolo 9 della presente legge.

Osservazioni governative

Ai punti a), b) e c) si deve specificare che il Gabinetto predispono (e non emana) gli atti inerenti la delega, la rappresentanza, ecc.

Art. 9  
(Settore Gabinetto della Presidenza)

Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale cura gli affari relativi alle funzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché gli affari del cerimoniale e delle pubbliche relazioni.

Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti si avvalgono inoltre di segreterie particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli uffici.

L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di Ente pubblico, mediante l'istituto del comando, disposto dall'amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale e su designazione del Presidente del Consiglio. Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del Presidente e dei Vice Presidenti.

L'incarico di capo di Gabinetto è conferito a dipendente della Regione e cessa con la cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 25

Vds. sopra

Art. 27  
(Segreterie particolari del Vice Presidente e degli assessori)

Il Vice Presidente e gli assessori regionali si avvalgono di segreterie particolari il cui personale è compreso nell'allegata tabella A) per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni dell'assessorato.

Il Segretario particolare deve essere scelto con i criteri fissati nell'art. 9 della presente legge.

art. 9-25 e 27

Non sono previsti i criteri e i requisiti per la scelta del capo Gabinetto.

Art. 50  
(Accesso alle qualifiche)

Il personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, è assunto nelle singole qualifiche mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta. Il regolamento di esecuzione determinerà i programmi di esame. Nelle more della emanazione del regolamento esecutivo, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi della amministrazione dello Stato.

I titoli di studio per l'accesso alle singole qualifiche sono così stabiliti: diploma di laurea per i funzionari direttivi; diploma di scuola media superiore per i collaboratori; attestato di adempimento all'obbligo scolastico per gli assistenti, operatori tecnici, commessi ed ausiliari e gli inservienti.

Il 30% dei posti messi a concorso con arrotondamento alla unità superiore è riservato agli impiegati della Regione, che siano provvisti del titolo di studio prescritto ed abbiano almeno 4 anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore, nonchè ai dipendenti che abbiano il titolo di studio richiesto per il livello immediatamente inferiore purchè abbiano 10 anni di anzianità nella qualifica.

Nei bandi di concorso devono essere previste le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

La riserva non opera nel caso venga messo a



Si osserva una troppo elevata riserva di posti a favore dei dipendenti e può inoltre essere generato l'equivoco che spetti al bando di concorso determinare le percentuali di riserva a favore delle categorie protette. Inoltre la commissione d'esame è pletrica e, la sua composizione, dando la preponderanza ai membri dipendenti della stessa amministrazione non assicura il principio della imparzialità.

Contrasta, infine, poi, con i principi dell'ordinamento della remunerazione commisurata all'importanza del concorso, dovendo essere stabilita in modo preventivo ed uniforme.

concorso un unico posto.

Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data della emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta regionale.

Per gli impiegati della Regione l'attribuzione della nuova qualifica agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è conferita.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per posti nella qualifica di funzionario sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al personale, che la presiede;
- b) da tre consiglieri regionali di cui uno appartenente alle minoranze, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- c) dal dirigente coordinatore dell'Ufficio del Personale;
- d) da un funzionario della Regione di qualifica superiore o pari a quella alla quale si riferisce il posto messo a concorso;
- e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali;
- f) da un professore universitario di ruolo docente nelle materie su cui vertono le prove di esame.

Funge da segretario un dipendente con qualifica di funzionario direttivo.

Per i concorsi che si riferiscono alle mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore e assistente, la commissione è composta dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Per i concorsi che si riferiscono alle mansioni corrispondenti alle qualifiche di operatore tecnico, commessi e ausiliari, e inservienti la Commissione è composta dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico pratico a seconda delle materie oggetto di esame.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando e le nomine dei vincitori devono seguire entro sessanta giorni dalla data di espletamento.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale che provvede alla nomina dei vincitori.

La Giunta regionale non può sindacare l'operato delle Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di procedura.

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha carattere definitivo.

Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.

La Giunta regionale determina i compensi spettanti ai componenti le Commissioni giudicatrici che non siano consiglieri regionali e dipendenti regionali, in relazione all'importanza del concorso e del numero delle sedute.

Art. 52

(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

Al dipendente riconosciuto fisicamente idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta attribuisce mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica ovvero a una qualifica inferiore con conservazione del trattamento economico della qualifica cui apparteneva.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcune o a tutte le mansioni della qualifica di appartenenza è effettuata, a richiesta della Giunta o del dipendente, dall'apposita commissione medica.

*idoneo*  
Il termine "~~inidoneo~~" viene erroneamente citato al posto di "~~idoneo~~" *inidoneo*  
Inoltre l'istituto della dequalificazione è sconosciuto nell'ordinamento vigente.

A rt. 53  
(Sostituzioni temporanee)

Nei casi di assenza di dipendenti per fruizione di congedi straordinari, aspettativa o malattia per periodi superiori a 30 giorni, ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale della stessa qualifica, la Giunta può incaricare della sostituzione degli assenti altri dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore.

In tale caso la supplenza non può essere superiore a tre mesi, e il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale delle due qualifiche.

La supplenza prevista in questo articolo non può essere retribuita.

Non si prevede la promessa solenne e il giuramento che sono requisiti fondamentali nei pubblici impieghi.

Art. 61

(Congedo ordinario retribuito per ferie)

L'impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo ordinario retribuito per ferie di 26 giorni lavorativi.

Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi.

L'impiegato assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

Il congedo ordinario è irrinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio. In tal caso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al coordinatore di settore, che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio.

L'impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'Assessore al Personale.

Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'Assessore al Personale; per i coordinatori assegnati al Consiglio è previsto il parere del Presidente.

Il congedo ordinario deve essere di un mese all'anno.

Art. 69  
(Trasferimenti di personale)

I trasferimenti di personale all'interno dei settori e degli Uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio, sono disposti dall'Assessore al Personale previa intesa con gli assessori preposti ai singoli settori, o con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e sentito il Consiglio del Personale.

I trasferimenti che comportano spostamenti dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta regionale.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del Personale.

In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.

Deve essere assicurata la prevalenza delle esigenze di servizio per l'accoglimento della domanda di trasferimento.

Art. 77

(Commissione di disciplina)

È istituita la commissione di disciplina composta da un magistrato che la presiede, da tre esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro, eletti dal Consiglio regionale, da tre dipendenti eletti da tutto il personale.

Funge da segretario un funzionario dell'Ufficio Personale.

La Commissione svolge i compiti attribuiti alla Commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministero, la Giunta regionale, ed al capo del Personale, l'assessore al personale.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica un biennio

Non è assicurato che i membri della Commissione di disciplina dei dipendenti dell'amministrazione siano di qualifica pari o superiore a quella dell'inquisito.

A rt. 78  
(Trattamento economico)

A i dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

I dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella C) conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 100, 130, 195, 245, 320.

Il dipendente usufruisce:

a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 20%, 17,50% e 10% dello stipendio iniziale conseguibili rispettivamente al 4°, 8° e 18° anno di servizio.

b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) operano in sede di primo inquadramento sui parametri 100, 110, 130, 135, 175 e 260.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio di cui al 3° comma sono calcolati per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi corrispondenti alla qualifica superiore a quella di inserviente sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso percepito nell'Ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario, le indennità di trasferta e le indennità di rischio.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse dell'amministrazione regionale o di altri Enti, Associazioni, Aziende e privati, salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dall'Ente, Associazione, Azienda e privato tenuto a corrispondere e dalla stessa Regione direttamente in conto entrata alla Tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del Personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo.

Il trattamento economico è troppo elevato rispetto a quello corrisposto ad altre Regioni.

Raggiungendo rispettivamente 97,50% e 117,50% supera l'accordo Governo-Regioni che fissa implicitamente tale percentuale nell'85% dello stipendio base.

di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

Su richiesta del dipendente vengono altresì a questi corrisposti fino a tre scatti biennali di stipendio anticipati, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

A rt. 79  
(Lavoro straordinario)

La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposto sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell'art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

stipendio+classi di stipendio+aumenti periodici

52 settimane x orario settimanale di lavoro.

Il risultato viene aumentato del 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno e del 50% per le prestazioni di lavoro straordinario festivo o notturno.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio può autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite.

A rt. 80  
(Trattamento di missione)

Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorni eccedenti le otto ore nella misura di L. 7.000.

Nel caso di pernottamento fuori sede la suddetta tariffa viene maggiorata del 50%.

Le missioni che comunque superino le 8 ore giornaliere vanno autorizzate dall'organo politico-amministrativo preposto al settore operativo cui appartiene il dipendente o da un funzionario da esso delegato nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

Alla liquidazione della indennità di missione ed al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute, provvede per il personale del Consiglio il servizio economico del Consiglio stesso e per il restante personale regionale il servizio provveditorato ed economico della Giunta.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico

Nell'art. 79 e 80 la retribuzione oraria per lo straordinario e per il trattamento di missione è troppo elevata e contrasta con i principi della normativa vigente.

amministrativo preposto al settore operativo o di un funzionario da esso delegato. In tal caso il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di £.50 per ogni chilometro percorso considerando la via più breve.

A rt. 83  
(Incarichi speciali)

Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 84  
(Conferimento incarichi speciali)

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, per oggetto definito e a tempo determinato; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle prestazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.

Non rispecchiano i principi dell'ordinamento in materia di conferimento di incarichi.

A rt. 85  
(C criteri di inquadramento)

I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI, ENALC, INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge 26 marzo 1973, n.7, della Regione Puglia.

L'inquadramento dei dipendenti di altri Enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione, con deliberazione della Giunta regionale previo parere di una Commissione mista composta dall'Assessore al Personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'Amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

La stessa Commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento del personale i benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, vengono riconosciuti ope legis e quindi anche in assenza dei formali provvedimenti da parte delle amministrazioni di provenienza.

E' inammissibile, per contrasto con i principi desumibili dalla normativa statale e di pubblico impiego e per specifica carenza della potestà legislativa, il 3° comma relativo al rinvio alla Giunta per la determinazione della qualifica di inquadramento per i dipendenti degli enti pubblici non previsti nella tabella C).

E' inammissibile, per i motivi sopra citati, l'ultimo comma concernente l'estensione dei benefici dello art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 al personale non statale.

Art. 87

(Inquadramento personale cottimista)

Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi ministeriale o della Cassa per il Mezzogiorno che abbia svolto servizio continuativo per almeno tre anni presso gli Uffici statali trasferiti alla Regione è inquadrato a domanda con decorrenza dagli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli Uffici dove hanno prestato la loro opera sino al livello massimo di collaboratore, purchè in possesso del titolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 92.

E' inammissibile, per gli stessi motivi di cui all'art. 85, l'inquadramento del personale cottimista.

Art. 88

(Inquadramento in soprannumero)

Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali corrispondenti alle qualifiche di cui alla tabella B) purchè e sista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A) e A1).

In conseguenza della applicazione del 1° comma rilulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alla citata tabella.

E' Inammissibile, per gli stes si motivi di cui all'art. 85, l'inquadramento in soprannumero modificante la dotazione organica dei singoli livelli funzionali anche se compensati va.

Art. 90  
(Passaggio di qualifica)

Il personale che abbia svolto nell'amministrazione di provenienza o nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza per almeno sei mesi può essere inquadrato a domanda e previa valutazione di una Commissione mista composta dall'Assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere tutte le indicazioni comprendenti le mansioni superiori svolte.

Nella valutazione, la Commissione oltre che delle funzioni superiori esercitate dovrà tener conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneità conseguite in pubblici concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per l'accesso alla carriera di appartenenza, alla qualifica superiore nella stessa carriera ed alle carriere superiori, dell'anzianità di servizio e delle qualifiche ottenute nella carriera, dei titoli professionali aventi valore legale, delle pubblicazioni originali ed attività di ricerca scientifica documentata.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della Giunta regionale e deve essere comunicato personalmente al dipendente.

Al personale inquadrato nella fascia funzionale superiore ai sensi del presente articolo l'anzianità virtuale determinata per effetto dell'art. 92 è ridotta moltiplicando per il rapporto fra il parametro corrispondente alla fascia funzionale originariamente posseduta e quella corrispondente alla fascia funzionale di nuovo inquadramento.

E' inammissibile, per gli stessi motivi di cui all'art. 85, il passaggio nella qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento, in sede di primo inquadramento, con l'espletamento di mansioni superiori alla propria qualifica per un periodo di 6 mesi.

Infine, i benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748/1972 non possono attribuirsi prescindendo dai relativi provvedimenti statali.

Art. 92

(Valutazione del servizio)

A i dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità di servizio pari al servizio di ruolo prestato in pubbliche amministrazioni nella carriera corrispondente.

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è riconosciuta nella misura del 75% per il servizio prestato in carriere inferiori.

Il dipendente che, a seguito del riconoscimento del servizio pregresso, calcolato secondo quanto previsto nei commi precedenti, consegua un trattamento economico complessivo inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se fosse stato inquadrato nella qualifica regionale immediatamente inferiore, avrà diritto al trattamento più favorevole.

Il servizio non di ruolo e comunque in precedenza reso con l'espletamento di mansioni proprie della carriera di appartenenza presso lo Stato o altri enti pubblici in qualsiasi posizione giuridica ed in maniera continua o discontinua è conteggiato per il 60%.

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748 esteso al personale comandato dagli Enti locali e al personale proveniente dai disciolti enti INIASA, ENALC, INAPLI, godono, all'atto dell'inquadramento di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previsti da norme legislative che si riferiscono a mansione svolta nell'ente di provenienza, più favorevole rispetto a quella spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1139.

Il calcolo dell'anzianità pregressa è prevista non in conformità ai principi dell'ordinamento.

Art. 95

(Norme speciali per l'inquadramento, il trattamento economico e quiescenza del personale dirigente trasferito o comandato dallo Stato)

In sede di applicazione della presente legge, i dirigenti comandati o trasferiti dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli Uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio con il trattamento economico previsto dagli articoli 49 e 78 pensionabile.

Ai dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione viene conservato il trattamento economico di coordinatore di ufficio.

I dirigenti generali e i dirigenti superiori trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli Uffici centrali o periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di settore con il trattamento economico previsto dagli artt. 49 e 78 pensionabile.

Ai dirigenti generali e ai dirigenti superiori trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione viene conservato il trattamento economico di coordinatore di settore.

Il trattamento economico previsto dai precedenti commi compete ai dirigenti comandati o trasferiti dallo Stato alla Regione, che, alla data del 1° aprile 1972, erano preposti alla direzione degli uffici centrali o periferici trasferiti dallo Stato alla Regione e che nel frattempo, ricoprendo tale funzione, sono stati collocati a riposo.

Art. 96

(Collocamento a disposizione e a riposo)

La Giunta può deliberare il collocamento del coordinatore di ufficio o di settore a disposizione della amministrazione regionale.

Salvo quando sia investito di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae

Non sono ammissibili gli artt. 95-96 e 97 per il contrasto con i principi della normativa vigente.

per tutta la durata dell'incarico stesso, il coordinatore, di ufficio o di settore, può rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale, è collocato a riposo d'autorità.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, la Giunta regionale può deliberare di ufficio il collocamento a riposo del coordinatore, anche se non sia stato collocato a disposizione.

#### Art. 97

(Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge)

Nella prima attuazione della presente legge il conferimento degli incarichi di coordinatore verrà effettuato dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio regionale, prescindendo dal requisito di anzianità e di partecipazione al corso di cui all'art. 49 e nel rispetto del 1° comma dello stesso articolo.

Art. 100  
(Disposizioni finanziarie)

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1972, a far tempo dal 1° aprile 1972, farà carico ai capitoli 10-48-101-153-177-209-210-233-243-268-269 dello stato di previsione del bilancio 1972, approvato con legge regionale 25 gennaio 1972, n.3, la cui gestione è stata prorogata al 31 dicembre 1973 con legge regionale 29 maggio 1973, n.11.

Per quanto riguarda l'esercizio 1973 l'onere farà carico ai capitoli 11 e 12 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n.10.

Gli oneri per i successivi esercizi faranno carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.

Non si hanno elementi idonei al fine di determinare se gli stanziamenti indicati nei capitoli consentano la necessaria copertura.